

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3002}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**ABIS, DERIU, PALA, LIGIOS (1545); PINNA, PIRASTU,
GIOVANNETTI (1627)**

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO,
DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI,
AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO
GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DEL SENATO
DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 28 maggio 1974 (Stampati nn. 1545-1627)

Istituzione della provincia di Oristano

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 30 maggio 1974*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita la provincia di Oristano, con capoluogo Oristano, comprendente i comuni di: Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidoni, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cabras, Cuglieri, Fordongianus, Gonno-
snò, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nurreci, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo,

Ruinias, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, Santa Giusta, Sant'Antonio Ruinas, Santu Lussurgiu, San Vero Milis, Scano di Montiferro, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatza, Tresnuraghes, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villa Urbana, Villaverde, Zeddiani, Zerfaliu.

ART. 2.

In occasione delle elezioni amministrative generali del 1975 si provvederà alla elezione del Consiglio provinciale di Oristano. Sino a tale data restano in carica gli attuali Consigli provinciali di Cagliari e Nuoro.

ART. 3.

I Ministri competenti, sentita la Regione Sarda, emaneranno i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della presente legge, ivi compresa la revisione delle attuali circoscrizioni amministrative per porle in armonia con l'ordinamento territoriale della nuova provincia.

Le amministrazioni provinciali interessate concorderanno i progetti per la ripartizione del personale, la separazione patrimoniale e il ripiano delle attività e passività.

In caso di mancato accordo provvederanno con proprio decreto i Ministri competenti sentita la Regione Sarda.

ART. 4.

Le spese per i locali e per il funzionamento degli Uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli esistenti nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti Uffici ed organi provinciali.

La provincia e gli altri enti provvedono, relativamente agli Uffici ed organi provinciali, alle spese che, in base a specifiche norme, fanno ad essi carico per i corrispondenti Uffici ed Organi provinciali.

ART. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni occorrenti nei bilanci dei Ministeri interessati all'applicazione della presente legge.